

V.G. 5142/2022

TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

visto il ricorso ex L. 3/12 presentato in data 14/6/2022 nell'interesse di JEANNETTE FLORA ZADI (C.F. ZDPJNT69A41Z313Q), rappresentata dall'avv. CINZIA CASSISA, avente ad oggetto: piano del consumatore;

ritenuto che il ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 della citata legge, in quanto:

- JEANNETTE FLORA ZADI è persona fisica /non imprenditore e risulta munita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per accedere al cosiddetto piano del consumatore; sul punto va rilevato che il sovraindebitamento della ricorrente trae in gran parte origine dalla pesante situazione familiare (la ricorrente è madre di quattro figli, nessuno de quali autosufficiente ed uno affetto da un quadro schizotipico) venutasi a creare a seguito dell'abbandono da parte del marito del nucleo familiare (il coniuge si era dapprima recato in Francia alla ricerca di un lavoro, ma senza poi provvedere a sostenere la famiglia e quindi, a seguito della separazione, non versa l'assegno di mantenimento);

- la proposta di ristrutturazione dei debiti risulta ritualmente accompagnata dalle dichiarazioni dei redditi, dalla precisazione dei crediti, dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi; quest'ultima, in particolare, contiene tutte le indicazioni richieste dalla legge in merito alle cause dell'indebitamento, alla verifica dei dati esposti, alla illustrazione della proposta e l'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano;

ritenuto, con riferimento alla prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit., dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi emerge che:

- la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n.3/12;



-non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;

-non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;

-ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; -ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12 (ciò anche alla luce delle integrazioni allegate alla memoria in data 21.10.2022, ove viene presa posizione in merito ai rilievi mossi dai creditori costituiti, rappresentando, per quanto concerne il credito della Sig.ra Alberati, che la suddetta voce è stata eliminata con la modifica al piano e, per quanto concerne il credito della Sig.ra Puglisi Rosanna, allegando il provvedimento di sfratto esecutivo ed il relativo precetto);

rilevato che la proposta – come modificata nella memoria in data 21.10.2022 - prevede, in sintesi, il pagamento di 160 rate mensili di per un totale di 13 anni e mezzo ciascuna di € 406,98; con tale importo propone i seguenti termini di pagamento: pagamento delle spese prededucibili dell'OCC, pari ad € 3.132,63 (3.915,78 – 783,15 acconto già versato) ed onorario del sottoscritto difensore di € 2.500,00 per un totale di € 5.632,63 in 14 rate dell'importo di € 402,34 ciascuna da versarsi entro il 20 di ogni mese, a decorrere da quello di omologazione del piano; - a seguire, pagamento di tutti i creditori mediante rata di € 406,98 mensili, entro il 20 di ogni mese, e quindi € 345,48 x 160 per un totale di € 55.276,49 al creditore privilegiato nonché pignorante della procedura n. 7/2020 R.G.E., UBI Banca S.p.a. ora Grogu SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, soddisfatto al 37%; € 4,82 x 160 per un totale di € 770,28 al creditore chirografario UBI S.p.a. ora Grogu SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, soddisfatto al 10%; 0,89 x 160 per un totale di € 141,81 al creditore chirografario Sig.ra Silvia Puglisi soddisfatta al 10%; 21,25 x 160 per un totale di € 3.399,00 al creditore chirografario Futuro S.p.a. ora Fingepa S.p.a. soddisfatto al 10%; 0,48 x 160 per un totale di € 76,77 al creditore chirografario Inps soddisfatto al



10%; 34,06 x 160 per un totale di € 5.449,60 al creditore privilegiato Agenzia Entrate
Riscossione di Perugia soddisfatto al 37%;

rilevato non si ritengono sussistenti gli estremi della colpa grave in capo alla ricorrente.
A tale proposito, si rileva che a seguito delle modifiche dalla legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020, è stato eliminato l'inciso di cui all'art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012, secondo cui il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano. Ne deriva che l'omologazione del piano non sottende più queste ultime valutazioni, essendo solo previsto, quale motivo di inammissibilità della proposta, che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7, cit.);

ritenuto che non costituisce colpa grave il ricorso al credito contratto per soddisfare esigenze fondamentali di vita, quali la disponibilità di una abitazione, mediante accollo del mutuo di società cooperativa edilizia (essendo del tutto indimostrata l'affermazione della creditrice Grogu SPV Srl della maggior convenienza di una locazione immobiliare, la quale avrebbe comportato un onere non minore e senza prospettiva di acquisizione della definitiva titolarità di una abitazione);

considerato che il creditore Grogu SPV Srl ha contestato la convenienza del piano opponendosi all'omologa, osservando essenzialmente che il piano prevede il soddisfo parziale del credito ipotecario in un tempo eccessivo e che non ne è dimostrata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato preliminarmente che il soddisfo non integrale dei creditori ipotecari è possibile alle condizioni di cui all'art. 7 comma 1 della legge 3/2012; rilevato altresì che la



relazione dell'OCC nel caso di piano del consumatore deve formulare, nella relazione particolareggiata, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; rilevato, quanto al primo profilo, che il valore di mercato del bene è sicuramente inferiore al credito degli ipotecari e che quindi è palese l'incapienza;

rilevato, quanto al secondo, che l'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del capo II della legge non soddisferebbe né la banca né gli altri creditori in maniera superiore, considerato che il ricavato delle vendite in sede esecutiva, al netto delle spese di procedura, sarebbe verosimilmente inferiore rispetto all'importo offerto con la presente proposta, in considerazione delle dinamiche si verificano nelle vendite espropriative, dominate sul versante dell'acquirente da logiche speculative, laddove in capo al soggetto che vende sono ravvisabili evidenti condizionamenti e limiti temporali che indubbiamente alterano il gioco del libero mercato. In tal senso occorre considerare che l'OCC ha apprezzato l'immobile staggito come “ *un immobile con scarse possibilità di vendita, quantomeno agli importi attualmente richiesti, il cui presumibile valore di realizzo è di gran lunga inferiore all'attuale prezzo base di vendita di euro 136.000,00 con offerta minima di euro 102.000,00, che sarà inoltre ulteriormente ribassato, stante l'asta deserta dell'incanto svoltosi in data 5.05.2022*”. E ciò in modo coerente e condivisibile, in considerazione delle circostanze obiettive che, nell'ambito di una vendita esecutiva, rendono il bene scarsamente appetibile (manca il certificato di agibilità, per omessa dichiarazione di fine lavori, gravato da abusi edilizi che debbono essere condonati ed i cui costi sono stimati intorno ad € 20.000,00).

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori, ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. 3/2012; osservato, quanto alla durata complessiva del piano – circa 10 anni – che la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 27544/2019) ha affermato che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5 anni), piuttosto che per mezzo della



vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ove il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti;

ritenuto che in considerazione della composizione della debitoria, del patrimonio aggredibile da parte dei creditori (immobile ipotecato e stipendio gravato da cessione del quinto), dell'importo offerto al creditore ipotecario in relazione alla quota degradata al chirografo (ben difficilmente realizzabile in sede di liquidazione, alla luce delle considerazioni sopra svolte), nonché della "ratio" della normativa in materia di sovraindebitamento, tesa a garantire al debitore la cd. "second chance", il piano, anche se di durata non trascurabile, sia idoneo a realizzare un adeguato e soddisfacente bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco: da un lato l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie pretese, dall'altro l'esigenza di assicurare al debitore una esistenza dignitosa, tenuto conto delle risorse disponibili e di quelle messe a disposizione della procedura;

ritenuto, quanto alla pretesa opponibilità alla procedura della cessione del quinto, che al fine di valorizzare il principio del "favor debitoris", vada riconosciuta la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente finanziatore di essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari: la finalità della procedura è difatti quella di "ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni» (sentenza cost. n. 245 del 2019), un soggetto - il consumatore - che, se sul piano contrattuale si connota per una debolezza derivante dalla sua asimmetria informativa, nel quadro della disciplina in esame, che presuppone la condizione patologica del sovraindebitamento, mostra anche i segni di una fragilità economico-sociale";

rilevato che la possibilità di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio,



del trattamento di fine rapporto o della pensione agevola la liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori, con conseguente possibilità di soddisfare i crediti derivanti dai crediti di cui sopra nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti;
rilevato che la cessione ha ad oggetto un credito futuro, costituito dagli stipendi ed emolumenti da riscuotere;

OMOLOGA

Il piano del consumatore predisposto da ZADI JEANNETTE FLORA in data 14/6/2022, come integrato e modificato in data 21.10.2022;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi i poteri e le funzioni di cui all'art. 13 L. 3/12.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito al ricorrente, all'OCC e, a cura di quest'ultimo, ai creditori e dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale.

Perugia, 28/11/2022

Il Giudice

dott.ssa Stefania Monaldi

